



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'Organizzazione sindacale

FP CGIL VV.F.

OGGETTO: Ipotesi di accordo sindacale in materia di armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F. che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di Polizia.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.

Le indennità delle specialità aeronaviganti, nautiche e subacquee del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono componenti eventuali del trattamento economico accessorio in relazione alla *ratio* istitutiva, ai requisiti di maturazione e alle modalità di corresponsione dei rispettivi emolumenti retributivi, in quanto presuppongono la verifica dello svolgimento di determinate attività di servizio.

Tale configurazione dei benefici afferisce anche all'attuale sistema indennitario, in attesa dell'entrata in vigore delle nuove pattuizioni in materia di cui alla richiamata ipotesi di accordo, come si evince dalle seguenti previsioni oggetto di prossima disapplicazione in ossequio all'articolo 2, comma 3, del testo in argomento:

- l'articolo 104, comma 1, del D.P.R. 269 del 1987 prevede la corresponsione di una indennità mensile in favore del personale del Corpo nazionale in possesso del brevetto di pilota di elicottero in servizio presso i rispettivi nuclei ovvero in possesso del brevetto di motorista o specialista di elicotteri, con obbligo di volo;
- l'articolo 3 del D.P.R. n. 146 del 1975 prevede che l'impiego delle apparecchiature di immersione dà titolo alla corresponsione della relativa indennità ai dipendenti dello Stato che hanno conseguito il brevetto di operatore subacqueo e successivamente l'articolo 104, comma 2, del citato D.P.R. n. 269 del 1987 prevede la corresponsione di una indennità mensile in favore degli operatori subacquei del Corpo nazionale in servizio presso i rispettivi nuclei;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

- l'articolo 23 del c.c.n.l. del comparto Aziende del 26 maggio 2004 istituisce una indennità per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padrone di barca, motorista navale e comandante di altura in servizio nei distaccamenti del Corpo nazionale.

La circostanza risulta, peraltro, confermata in anni recenti da appositi atti di consultazione sia dall'Avvocatura Generale dello Stato che del Dipartimento della Funzione Pubblica laddove si chiarisce che le indennità in parola sono, per loro stessa natura, collegate all'espletamento delle attività specialistiche – per le quali è prevista una specifica abilitazione – riferito all'assegnazione ai rispettivi reparti ovvero all'essere normalmente a disposizione per l'eventualità dell'esigenza di un intervento di soccorso professionalizzato.

Detti pareri circoscrivono peraltro l'ambito di effettiva rilevanza di analogo pronunciamento in materia dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – peraltro, eventualmente applicabile alle disposizioni di natura esclusivamente contrattuale privatistica e non anche negoziale pubblicistica – nel punto in cui richiama il concetto di annualità della misura dei compensi in parola, dovendosi tale profilo ritenersi riferito alla mera fase di erogazione dei medesimi – la quale in alcun modo può interferire con la preordinata definizione delle proprietà del sistema indennitario – e dovendosi anzi vedere come elemento di favore per il personale, come ivi rappresentato, la scelta dell'Amministrazione e delle parti sindacali di orientarsi verso meccanismi di pagamento su base mensile.

Per i motivi descritti, il procedimento negoziale conclusosi con la stipula dell'ipotesi di accordo di cui trattasi non è intervenuto e non sarebbe potuto intervenire a modificare le caratteristiche sostanziali delle indennità oggetto di nuova regolazione, restando immanenti al sistema le parimenti note previsioni normative generali e speciali di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 45, comma 3, del d.P.R. n. 64 del 2012.

Tanto rappresentato, a riscontro della richiesta di analisi portata ora all'attenzione, si fa presente che, non appena entrerà in vigore il decreto del presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo, sarà cura del Dipartimento emanare un'apposita circolare – il cui testo sarà redatto dalle competenti strutture centrali – che fornirà le necessarie informazioni e istruzioni alle sedi interessate circa l'applicazione, tra le altre, delle disposizioni in questione.

E' comunque possibile sin d'ora evidenziare che, alla luce delle peculiari modalità e tempistiche di accertamento dei presupposti di maturazione delle indennità cd. di base di cui



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

all'articolo 3, comma 4, 5 e 6, (aeronavigazione, volo e volo per elisoccorso) e all'articolo 4, commi 3 e 4 (navigazione e immersione), per le stesse non si configurano casi di sospensione temporanea dell'emolumento bensì unicamente potenziali rifusioni degli importi erogati per il mancato completamento delle attività minime previste nei manuali nel semestre di riferimento, non recuperato nel semestre successivo.

Difatti, nel caso di specie, pur a fronte della parametrizzazione a valori mensili, la valutazione in ordine alla maturazione dei compensi si basa su verifiche annuali a consuntivo e non già mensili preventive.

Elementi puntuali ed esaustivi sul punto evidenziato formeranno oggetto di approfondimenti congiunti con le altre strutture dipartimentali coinvolte e saranno formalizzati, come detto, in una circolare ad hoc.

Il Capo Ufficio
R. Castrucci